

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE BRUNO KESSLER SU METODI DI EPIDEMIOLOGIA QUANTITATIVA PER LA SORVEGLIANZA DELLA PANDEMIA SARS-COV-2 E DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE.

La **REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Welfare** con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi, nato a Verona, il 10/07/1961 domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia 1; (di seguito indicato **R.L.**)

E

- **La Fondazione Bruno Kessler** (di seguito, "**FBK**"), con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 – C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona del dott. Stefano Merler, nato a Trento il giorno 13 dicembre 1968, Direttore del Centro Health Emergencies (HE) della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 11 dicembre 2020, rep. n. 42.858/17.444 reg.ta a Trento il giorno 18 dicembre 2020 al n. 28142, S. 1 T

PREMESSO

1. FBK , è stata istituita con legge provinciale n. 14 del 2 agosto 2005 (legge provinciale sulla ricerca) quale ente di interesse pubblico senza fini di lucro, cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. Unico Fondatore è la Provincia Autonoma di Trento che finanzia al 100% le spese della Fondazione. Principali finalità di FBK consistono nel promuovere, svolgere e sviluppare attività di ricerca e nel diffondere e valorizzare i risultati della medesima, La predetta legge provinciale n. 14/2005 (art. 6, comma 8), ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, individua FBK quale ente di ricerca regionale.

[illegible]

	considerazioni inerenti all'interesse pubblico;	
	c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti	
	svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività	
	interessate dalla cooperazione.”	
4.	la DCR n. XI/2395 del 15 febbraio 2022 “Piano Regionale di Prevenzione	
	2021-2025, ai sensi delle intese Stato – Regioni del 6 Agosto 2020 e del 5	
	Maggio 2021” con cui è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione 2021-	
	2025 che prevede:	
	a. al PL 19 “Conoscenze e strumenti per la programmazione e la	
	prevenzione”	
	b. al PL 20 “Prevenzione delle Cronicità”.	
	PREMESSO ALTRESÌ CHE	
	Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare	
	<ul style="list-style-type: none"> • è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; • può contare su un sistema di fonti informative ad elevata standardizzazione e controllo di qualità grazie al quale sono state prodotte molteplici attività di integrazione finalizzate ad indirizzare programmi o attività di sanità pubblica; • L’attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie croniche non trasmissibili ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza ed in tal senso è annualmente oggetto di misura da parte del Ministero della Salute; 	
	FBK ente strumentale della Provincia autonoma di Trento	
	<ul style="list-style-type: none"> • È soggetto avente personalità giuridica di diritto privato ma come su menzionato è assimilata alle “Pubbliche Amministrazioni”, rientrando ai sensi degli artt. 11bis e 11 ter del D.Lgs. n. 118 del 2011 nel perimetro di 	

	Dott. Stefano Merler, e per Regione Lombardia al Dott. Giovanni Pavesi, Direttore della Direzione Generale Welfare;	
	Art.4	
	La presente convenzione avrà validità per gli esercizi 2022 e 2023 e 2024 con scadenza fino 30/10/2024.	
	In ogni caso le Parti potranno recedere dalla presente convenzione per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse con comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 12, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.	
	Nel caso di recesso della Regione Lombardia, questa rimborserà ad FBK le eventuali spese sostenute e impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.	
	Nel caso di recesso da parte di FBK, questa comunicherà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione Lombardia eventuali somme percepite per attività non completate.	
	Art.5	
	Per l'esecuzione del programma di cui all'Art. 2 Regione Lombardia si impegna ad erogare a FBK un contributo fino alla concorrenza massima omnicomprensiva di € 120.000,00 così suddivise:	
	ANNO 2022 € 15.000,00 omnicomprensivo:	
	Indicatore	
	- 1 rapporto tecnico sulle attività di ricerca svolte. Per il 2022 si prevedono attività di ricerca sull'epidemiologia di vaiolo delle scimmie e virus respiratorio sinciziale umano.	
	5	

Art. 7

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Regione Lombardia e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Art. 8

I risultati delle attività relative al progetto diverranno di proprietà comune della Regione Lombardia e di FBK. Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della collaborazione che non siano sottoposti a riservatezza/segretezza, la Parte che desideri pubblicare i risultati delle attività oggetto del presente accordo dovrà preventivamente darne comunicazione all'altra Parte, in forma scritta. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del risultato che si intende pubblicare.

Ciascuna Parte destinataria della comunicazione di cui al comma precedente potrà, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, formulare eventuale motivato parere negativo in ordine alla pubblicazione medesima, qualora la stessa possa pregiudicare i propri interessi. Decorso il predetto termine, senza che vi sia stato parere negativo, la Parte mittente potrà procedere con la pubblicazione, citando espressamente la presente collaborazione.

Art. 9

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione

all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 10

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese di FBK, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta, nella misura di 3 (tre) marche da bollo del valore di Euro 16,00 (Euro sedici/00) cadauna, per un totale pari ad Euro 48 (Euro quarantotto/00), è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) FBK effettua il pagamento sulla base dell'Autorizzazione Ministeriale n. 113564/12 del 17/12/2012. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986

Art. 11

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ente, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del accordo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate,

denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 12

Le comunicazioni tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere indirizzate:

➤ **se alla Regione Lombardia**

- PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it

- E-mail: danilo_cereda@regione.lombardia.it;

Per comunicazioni relative alle attività scientifiche della collaborazione:

danilo_cereda@regione.lombardia.it

➤ **FBK:**

- PEC: contratti@pec.fbk.eu

- E-mail: ceola@fbk.eu

per comunicazioni relative alle attività scientifiche della collaborazione: dott. Stefano

Merler – e-mail: merler@fbk.eu

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Milano, data della Firma Digitale

Fondazione Bruno Kessler

il Direttore del Centro Health Emergencies

Dott. Stefano Merler

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Regione Lombardia

Il Direttore Generale

DG Welfare

Dott Giovanni Pavesi

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005